

Metodologia di controllo

NOLEGGIO BARCHE DA DIPORTO

Codice attività: 71.40.2

Indice

1. PREMESSA	2
1.1 Tipologia di mezzi per la navigazione	2
1.2 Tipologia dei servizi	2
1.2.1 - Attività di noleggio natanti	3
1.2.2 - Attività di noleggio imbarcazioni.....	3
1.2.3 - Elementi caratterizzanti l'attività di noleggio mezzi di trasporto marittimi e fluviali	3
2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO.....	5
2.1 Interrogazioni dell'Anagrafe Tributaria	5
2.2 Altre interrogazioni e ricerche preliminari all'accesso	5
2.2.1 - Controllo delle informazioni relative al soggetto presenti in Internet.....	6
2.2.3 - Altre fonti di informazione	7
3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO	8
3.1 L'accesso	8
3.2 Controlli prioritari	8
3.3 Controllo del volume d'affari	10
3.3.1 - Indizi di evasione.....	10
3.3.2 - Analisi dei costi	11
3.3.3 - Ricostruzione dei ricavi da noleggio di natanti	11
3.3.4 - Ricostruzione dei ricavi da noleggio di imbarcazioni.....	12
3.4 Altri controlli e riscontri	13
3.5 Le indagini bancarie	13
3.5.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti	14
3.5.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari	14
CHECK LIST.....	15

1. PREMESSA

Questa metodologia è rivolta al controllo delle imprese che noleggiano mezzi per la navigazione da diporto; tale attività risulta essere svolta sia con la forma giuridica di ditta individuale che con quella societaria.

L'attività è individuata dal codice 71.40.2 *Noleggio di altri beni per uso personale e domestico n.c.a.* come specificato nelle note esplicative alla classificazione analitica delle attività economiche.

Di fatto, analizzando alcuni casi pratici, è risultato l'utilizzo di altri diversi codici d'attività.

E' opportuno, pertanto, che per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo si prenda in considerazione, oltre che il codice sopra indicato, le effettive attività in concreto esercitate.

E' utile precisare che l'attività viene svolta anche da soggetti strutturati sotto forma di enti, i cui soci sono i clienti stessi. Con riferimento a tale tipologia di soggetti si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n.108/E del 24 maggio 2000.

1.1 Tipologia di mezzi per la navigazione

L'attività in questione riguarda il noleggio sia di piccoli natanti, sia di barche a vela adatte a crociere di lunga durata con conseguente diverso approccio metodologico ai fini della verifica fiscale.

La legge n.498 del 8 agosto 1994, ha modificato la legislazione sulla nautica da diporto, individuando le seguenti tre tipologie di mezzi di trasporto marittimi e fluviali:

◆ *natanti:*

a) unità di lunghezza fuori tutto fino a mt.7,50, se a motore (indipendentemente dalla potenza);

b) unità di lunghezza fuori tutto fino a mt.10,00, se a vela con motore ausiliario, e i motovelieri.

Sono *unità a vela con motore ausiliario* quelle in cui il rapporto vela/motore è superiore a 2 (es.: superficie velica mq 30/motore cv 14);

Sono *motovelieri* quelle in cui il rapporto vela/motore è uguale o superiore a 1 ma inferiore a 2 (es.: superficie velica mq 30/motore cv 16).

Se il rapporto vela/motore è inferiore a 1 l'unità è a motore (es.: sup. velica mq 30/motore cv 31).

Si evidenzia che i natanti non sono immatricolati e non risultano dunque dai registri tenuti presso la Capitaneria di Porto;

◆ *imbarcazioni:*

unità aventi una lunghezza fuori tutto compresa tra mt.7,50 (se a motore) o mt.10,00 (se a vela con motore ausiliario) e mt.24,00;

◆ *navi:*

unità a motore o a vela con motore ausiliario aventi una lunghezza fuori tutto superiore a mt.24,00.

1.2 Tipologia dei servizi

Visti gli specifici servizi offerti, si procederà a distinguere tra attività di noleggio natanti e di imbarcazioni, evidenziando la possibilità che un soggetto possa esercitare entrambe.

Occorre preliminarmente, al fine di individuare il tipo di prestazione offerta dal soggetto, distinguere tra locazione e noleggio in senso stretto:

◆ *locazione* è il contratto con cui una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a far godere all'altra (conduttore) per un dato periodo di tempo l'imbarcazione o il natante da diporto. L'unità passa in

godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione da diporto e ne assume tutte le responsabilità ed i rischi;

- ◆ *noleggio* è il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito si obbliga a compiere con una imbarcazione da diporto una determinata navigazione ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte (noleggiatore) alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi. L'unità noleggiata resta nel possesso del noleggiante alle cui dipendenze rimane l'equipaggio dell'unità.

Nel prosieguo della metodologia il termine noleggio andrà ad identificare sia il noleggio in senso stretto che la locazione.

1.2.1 - Attività di noleggio natanti

Il noleggio di natanti quali mosconi, pedalò, piccole imbarcazioni a vela, windsurf, risultano essere svolti anche da soggetti che esercitano l'attività di gestione stabilimenti balneari, rappresentando servizi aggiuntivi che incrementano il loro giro d'affari.

Per il noleggio di natanti a vela e a motore di lunghezza di circa 6 metri non è rara la gestione attraverso un'organizzazione societaria che propone servizi differenziati.

I natanti che occupano un suolo demaniale debbono essere denunciati alla competente Capitaneria di Porto. L'attività viene regolamentata annualmente con una apposita ordinanza emanata dalla Capitaneria competente, e presso tali uffici è possibile rilevare le seguenti informazioni:

- ◆ tipo e numero di unità noleggiabili;
- ◆ distanza massima di navigazione dalla costa;
- ◆ limiti di età del locatario dal natante;
- ◆ altre condizioni particolari per l'esercizio dell'attività.

1.2.2 - Attività di noleggio imbarcazioni

Nel caso in cui l'attività sia esercitata dal proprietario di una singola imbarcazione, che può svolgere anche la funzione di "skipper", il contratto di noleggio viene definito "charter (noleggio) alla pari".

La maggior parte delle società di noleggio imbarcazioni offrono una ampia gamma di barche e destinazioni, anche nei vari periodi dell'anno, grazie ad una piccola flotta di proprietà e ad una rete di contatti con diversi operatori nelle varie località turistiche nazionali ed estere.

La sede legale della società potrebbe trovarsi anche in un luogo diverso rispetto al porto di attracco. In questo caso si possono incontrare maggiori difficoltà per il riscontro fisico delle imbarcazioni.

Il controllo documentale può comunque evidenziare risultati incongruenti nel confronto tra il numero di imbarcazioni registrate e le risultanze dei contratti rinvenuti.

Spesso le società noleggiatrici stipulano contratti con imprese operanti in altre località o all'estero. Ad esempio una società operante sul Tirreno potrà avere contatti con società che noleggianno imbarcazioni sull'Adriatico, in Costa Azzurra, in Croazia, in Grecia e così via in modo da poter offrire al cliente una vasta gamma di destinazioni, porti di imbarco e sbarco. In questo caso al cliente viene data a noleggio una imbarcazione non di proprietà del "broker" (noleggiatore) e a quest'ultimo viene riconosciuta una commissione sul contratto concluso con il cliente.

1.2.3 - Elementi caratterizzanti l'attività di noleggio mezzi di trasporto marittimi e fluviali

Di seguito si individuano alcuni elementi che caratterizzano l'attività delle imprese noleggiatrici ed influenzano il volume d'affari.

- ◆ Attrezzatura specifica Possono essere noleggiate le più svariate tipologie di barche, differenti per lunghezza, valore e allestimenti, dai pedalò all'imbarcazione a vela oceanica. Naturalmente, diversa è la barca noleggiata diversa sarà la clientela alla quale ci si rivolge e diverse saranno le tariffe applicate;
- ◆ Servizi aggiuntivi Al noleggio si può affiancare l'attività di un professionista per la conduzione dell'unità da diporto (skipper), oppure la fornitura a bordo della dispensa alimentare (cambusa). Nel canone possono essere comprese o meno le spese relative alle tasse portuali di attracco, servizi in banchina come acqua potabile, elettricità, telefono, ecc.. E' possibile che sia previsto anche il servizio di trasferimento del cliente al porto d'imbarco, soprattutto quando questo si trova all'estero. In tal caso ai verificatori sarà di supporto la metodologia relativa alle agenzie di viaggio;
- ◆ Fattori climatici Le condizioni meteorologiche influenzano l'attività del noleggio dei piccoli natanti, ed in questo caso sarà opportuno verificare quale sia il periodo ufficiale della stagione balneare stabilito dall'annuale ordinanza della Capitaneria di Porto.
Per l'attività di noleggio di unità da diporto di più elevate dimensioni le condizioni meteo hanno una importanza relativa in quanto il compenso per il canone di noleggio è dovuto sia che il tempo favorisca o meno la navigazione. Per quelle agenzie che offrono noleggi in località estere, occorrerà acquisire informazioni circa il clima del posto. Al fine di individuare i periodi di navigazione;
- ◆ Tariffe In genere le tariffe sono articolate in "bassa, media e alta stagione" e differenziate per tipi di barche disponibili e località di navigazione. Di seguito si riportano le tariffe medie per l'anno 2000 che possono costituire un punto di riferimento per i verificatori. Le tariffe, in migliaia di lire, indicano il prezzo medio a settimana per il noleggio di un'imbarcazione senza skipper. Per i Caraibi l'alta stagione è data dai mesi di dicembre, febbraio e marzo; la bassa stagione da agosto, settembre e ottobre. Rispetto al 1999 si è registrato un aumento del 3-4%, ad eccezione della Croazia e dei Caraibi in bassa stagione.

Periodo	Bassa stagione (novembre/marzo)			Media stagione (aprile/giugno – settembre/ottobre)			Alta stagione (luglio/agosto)		
	9-11 m	11-13 m	13-15 m	9-11 m	11-13 m	13-15 m	9-11 m	11-13 m	13-15 m
Lunghezza barca									
Croazia	1.900	3.000	4.100	2.050	3.600	5.600	3.000	4.300	7.000
Francia	2.400	3.450	5.700	2.800	3.850	6.750	3.100	4.800	7.800
Grecia	1.950	3.300	5.400	2.950	4.950	7.500	3.200	5.700	8.450
Italia	2.500	3.650	6.000	3.400	4.500	6.650	4.150	6.050	8.300
Spagna	2.300	4.250	5.800	3.750	4.700	7.800	4.150	5.400	8.500
Turchia	1.950	3.300	5.300	3.000	4.050	6.750	3.350	5.000	7.800
Caraibi	2.500	3.300	5.800	3.100	4.700	6.800	3.650	5.300	8.300
Pacifico	3.850	4.700	7.800	4.250	5.700	7.800	4.700	6.750	8.300

fonte: Allegato a "Il Giornale della Vela" n.3/2000 pag. 25

Spesso vengono applicati sconti al cliente se decide di prolungare il periodo di noleggio, passando, ad esempio, dal week end alla settimana.

2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO

2.1 Interrogazioni dell'Anagrafe Tributaria

L'attività di controllo dovrà essere preceduta dalla raccolta dei dati e delle informazioni riguardanti il soggetto da verificare.

Al riguardo, una prima fonte di notizie può essere acquisita dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, dal quale possono essere tratte le seguenti informazioni:

se trattasi di società:

- ◆ principali soci;
- ◆ notizie sui comportamenti dell'organo amministrativo;
- ◆ redditi dichiarati dalla società e dai soci (categoria e importo);
- ◆ esistenza di partite I.V.A., anche cessate, intestate ai soci;
- ◆ elementi indicatori della capacità contributiva dei soci.

se trattasi di persona fisica:

- ◆ reddito complessivo dichiarato negli ultimi anni;
- ◆ reddito d'impresa dichiarato negli ultimi anni;
- ◆ elementi indicatori di capacità contributiva.

per tutte le tipologie di soggetti:

- ◆ data di inizio dell'attività;
- ◆ luogo di conservazione delle scritture contabili;
- ◆ notizie sulle sedi legale ed amministrativa e/o eventuali depositi;
- ◆ eventuali operazioni commerciali intercorse con operatori economici comunitari ed extracomunitari;
- ◆ precedenti controlli effettuati dall'Ufficio o da altri soggetti;

Presso gli uffici saranno reperiti gli altri elementi di accertamento (ad esempio i modd.11/bis,).

L'acquisizione dei suddetti dati consente ai verificatori di:

- ◆ predisporre l'accesso contemporaneo o in tempi ravvicinati nei diversi sedi dell'attività;
- ◆ controllare l'esistenza di rapporti commerciali con soci soggetti di imposta aventi analogo codice attività;
- ◆ dare una prima valutazione complessiva sulla credibilità dei redditi dichiarati dalla società o dall'impresa rispetto al "minimo vitale";
- ◆ acquisire le prime informazioni, da completare con i dati rilevabili presso l'azienda e da riscontrare anche mediante contraddittorio con la parte, sull'evoluzione storica del fatturato e del reddito dichiarati nonché sui rapporti finanziari fra società e soci;
- ◆ stabilire il numero di imbarcazioni di proprietà della società o dei singoli soci.

2.2 Altre interrogazioni e ricerche preliminari all'accesso

E' opportuno riscontrare le informazioni acquisibili dall'interrogazione all'A.T. con quelle desumibili dalla banca dati della Camera di Commercio, relativamente a:

- ◆ tipologia delle attività esercitate dal soggetto;
- ◆ luogo o luoghi di esercizio dell'attività e di eventuali depositi;
- ◆ generalità del/i rappresentante/i legale/i della società;

- ◆ situazione giuridica del soggetto: normale attività, soggetto estinto, soggetto in liquidazione/fallito, ecc.;
- ◆ eventuale presenza di protesti a carico dell'impresa, sia nella provincia di residenza che nel resto d'Italia, per valutare sia lo stato di salute dell'azienda che la prevedibile proficuità dell'azione accertatrice.

Un altro sintomo sullo "stato di salute" dell'esercizio può essere rappresentato dalla "visibilità" pubblicitaria del soggetto, in quanto il relativo onere normalmente risulta proporzionale alle aspettative di crescita dei ricavi.

Nella fase preparatoria al controllo può risultare utile interrogare le inserzioni pubblicitarie presenti su "Pagine Gialle" e "Pagine Utili", al fine di acquisire notizie relative all'oggetto caratteristico dell'attività, alla presenza di altre sedi, ecc..

Ulteriori informazioni circa l'attività svolta possono essere reperite consultando eventuali inserzioni pubblicate sulla stampa specialistica ("Nautica", "Bolina", "Il Giornale della Vela", ecc.).

2.2.1 - Controllo delle informazioni relative al soggetto presenti in Internet

Al fine di raccogliere maggiori informazioni sul soggetto da sottoporre a controllo sarà utile verificare la sua presenza in Internet.

Tale presenza potrà manifestarsi in vari modi: dalla semplice "pagina" con poche indicazioni, al "sito" completo di cataloghi, listini, informazioni tecniche, ecc..

Per effettuare la ricerca è sempre opportuno partire da un indirizzo specifico del soggetto (dominio) e ci si potrà avvalere dei cosiddetti "motori di ricerca".

Il dominio in genere si identifica con la denominazione del contribuente seguita dall'estensione nazionale (.it) o estera, in caso di registrazione in altro Paese (ad esempio .com).

I motori di ricerca contengono una finestra in cui è possibile digitare una o più parole per avviare una ricerca sulla rete; il verificatore potrà digitare il nome/denominazione del soggetto e cliccare su "cerca", ottenendo una serie di collegamenti (link) e di pagine web contenenti la parola da lui cercata.

La mancata individuazione della presenza in rete del soggetto tramite il motore di ricerca potrà dipendere anche dall'assenza sul sito di ogni riferimento al nome o alla denominazione/ragione sociale cercati.

In questo caso si potrà tentare l'individuazione del soggetto mediante consultazione della banca dati della Registration Authority del CNR di Pisa, che ha la gestione centralizzata dei domini ".it"; tale database è consultabile dal sito www.nic.it.

La ricerca sarà effettuata con le diverse modalità consentite (consigliabile quella per nome e testo libero): inserendo il nome/denominazione del soggetto da individuare, si potrà ottenere il nome di dominio corrispondente.

Tra le informazioni consultabili vi sono quelle relative al soggetto che ha richiesto la registrazione del nome di dominio, all'eventuale amministratore ed una breve descrizione dell'attività.

Si segnala, inoltre, che nel sito www.infocamere.it è presente la banca dati "le imprese italiane su Internet" contenente i nominativi delle aziende presenti con un proprio spazio sulla rete e il link con cui operare la connessione.

I verificatori dovranno reperire informazioni anche dai siti delle riviste specializzate presenti sulla rete ("Nautica", "Bolina", "Il Giornale delle Vela", ecc.).

L'accesso ad Internet può essere utilmente effettuato con i PC portatili S.A.V.E.: la comunicazione di servizio n.13 del 28 marzo 2000 prot.2000/71634 della Direzione Centrale per l'Accertamento e per la

Programmazione - Ufficio Metodologie di Controllo - indirizzata alle Direzioni Regionali delle Entrate, ha fornito una guida per la configurazione Internet di tali personal computer.

Sono da approfondire in maniera particolareggiata quelle imprese che nei loro siti hanno predisposto e/o reso già operativi strumenti di pagamento on line e che dunque, tramite Internet, effettuano vendite, prestazioni o transazioni a pagamento.

2.2.3 - Altre fonti di informazione

Attività di noleggio natanti.

Si ricorda che i natanti non sono immatricolati ma annualmente gli esercenti questa attività debbono comunicare alla Capitaneria di Porto o all'autorità competente per la navigazione interna, le caratteristiche (pedalò, barca a remi, barca a vela, moto d'acqua, lunghezza fuori tutto, eventuale motore e potenza dello stesso ecc.) ed il numero di unità che intendono utilizzare.

Attività di noleggio imbarcazioni.

Fino al 1996, esisteva l'obbligo di iscrivere le imbarcazioni destinate al noleggio nell'apposito R.U.D.L.N. (registro unità diporto adibite alla locazione ed al noleggio) e le imprese che esercitavano il noleggio dovevano essere iscritte nel R.S.I.D. (ruolo speciale imprese diporto), registri entrambi tenuti presso le Capitanerie. Il Decreto Ministeriale del 21 settembre 1994 n. 731 che prevedeva la tenuta di questi registri è stato abrogato con Decreto Legge 21 ottobre 1996 n. 535 convertito in Legge 23 dicembre 1996 n. 647 che ha previsto, nel registro di iscrizione delle unità da diporto, la sola annotazione dell'utilizzo dell'unità da diporto per fini di locazione e noleggio con l'indicazione dei soggetti, e il numero di iscrizione nel registro delle imprese della competente C.C.I.A.A..

L'annotazione viene riportata anche sulla licenza di navigazione dell'unità da diporto.

Anche in questo caso, con una ricerca presso la locale Capitaneria di Porto possono essere individuate le imprese che svolgono attività di locazione o noleggio nonché le imbarcazioni utilizzate.

Elemento utile per la ricostruzione dei ricavi è l'individuazione della compagnia assicurativa utilizzata dall'impresa. In genere l'imbarcazione è coperta da assicurazione "kasko" con una franchigia. La società noleggiatrice richiede prima dell'imbarco, a titolo cauzionale, una somma pari alla franchigia per coprire eventuali danni lievi all'imbarcazione. Allo sbarco la cauzione viene restituita se non si constatano danni.

Inoltre ogni persona a bordo è assicurata con contratto responsabilità civile. Il reperimento di questi dati sarà utile per la determinazione del numero massimo di clienti imbarcati e i relativi periodi di copertura assicurativa coincidenti con quelli di effettiva navigazione per noleggio.

3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO

3.1 L'accesso

Tutte le operazioni di seguito descritte necessitano, per essere realmente efficaci ai fini delle indagini, di un elevato grado di riservatezza; l'effetto "sorpresa" è, infatti, determinante per acquisire ogni elemento o documento utile per la ricostruzione del reale giro d'affari.

La composizione del nucleo dei verificatori deve essere determinata in funzione dell'effettiva dimensione del soggetto da controllare.

3.2 Controlli prioritari

Effettuate le formalità di rito, si procederà ad una serie di operazioni tra le quali le più importanti risultano essere:

- ◆ controllo della cassa per verificare se i valori rinvenuti (denaro, assegni, ricevute di carte di credito e bancomat) trovano riscontro con gli incassi complessivi e/o parziali registrati;
- ◆ individuazione della documentazione fiscale relativa alle ultime operazioni effettuate;
- ◆ ricerca della documentazione extracontabile che possa assumere rilievo ai fini dell'indagine (ad esempio: banca dati clienti, prenotazioni dei voli aerei, contratti di assicurazione);
- ◆ reperimento dei contratti conclusi con i clienti utilizzatori e con soggetti terzi (altre società di noleggio o privati) per l'utilizzo delle loro imbarcazioni;
- ◆ reperimento delle istanze presentate alla Capitaneria di Porto (o presso l'autorità per la navigazione interna) per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- ◆ analisi della quantità e la composizione delle attrezzature informatiche presenti (ad esempio: Personal Computer, reti locali, particolari periferiche, ecc.).

Attenzione va posta sulla effettiva disponibilità, nella sede, di tutta l'attrezzatura informatica presente in inventario: la mancanza di personal computer, soprattutto portatili e/o di particolari periferiche, quali lettori di memoria di massa o stampanti può essere indizio della esistenza in altri luoghi di archivi extracontabili o della gestione di contabilità parallela;

- ◆ acquisizione dei supporti magnetici (floppy-disk) rinvenuti al fine di procedere alla loro successiva lettura. Se nell'azienda vi sono personal computer, l'acquisizione e la lettura deve riguardare anche i dati presenti nell'hard-disk dell'elaboratore.

Vanno esaminati i programmi presenti sui PC e, con l'ausilio del personale preposto, vanno estrapolati, chiedendone la stampa, tutti i dati utili per il controllo clienti, inventario di magazzino, giacenze, listino prezzi, tariffari, ecc.. Qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione degli impianti tramite personale proprio, i funzionari che procedono all'accesso, ai sensi dell'art.52, comma 9, del D.P.R. n. 633/72, hanno facoltà di provvedere con propri mezzi alla lettura ed all'elaborazione dei supporti magnetici (dischetti, CD rom, ecc.) fuori dai locali.

Con la larga diffusione delle nuove tecnologie è sempre più frequente lo scambio di dati ed informazioni tramite posta elettronica (E-mail). Tali informazioni desunte dalla casella di posta elettronica dell'azienda possono avere rilevanza ai fini del controllo.

A questo proposito si fa presente che i messaggi già "aperti", come per la normale corrispondenza commerciale, sono direttamente acquisibili mentre quelli non ancora letti sono da trattare secondo

quanto previsto dall'art.52, comma 3 del D.P.R. n. 633/72 (si evidenzia che in molti programmi di gestione della posta elettronica i messaggi aperti sono contraddistinti da una icona raffigurante una busta aperta mentre quelli non ancora letti da un titolo in grassetto);

- ◆ controllo dell'esistenza di un eventuale sito Internet, non rilevato durante la fase preparatoria al controllo del contribuente, attraverso l'esame della documentazione reperita;
- ◆ controllo e la rilevazione di tutte le altre attrezzature presenti;
- ◆ rilevazione di tutto il personale che opera effettivamente nell'impresa, con indicazione dei dati anagrafici, delle mansioni svolte e della data di inizio dell'attività;
- ◆ inventariazione analitica (numero, valore e fornitore) dei natanti e delle imbarcazioni e della eventuale merce presente in magazzino (estendendo la ricerca anche ad eventuali altri locali a disposizione di cui si abbia conoscenza). I verificatori si assicureranno che tutte le movimentazioni siano segnalate, sino al termine delle operazioni di rilevazione;
- ◆ modalità di incasso (carte di credito accettate, bancomat, assegni), spesso pubblicizzate con evidenza;
- ◆ acquisizione della documentazione contabile obbligatoria e la verifica dell'esistenza, della bollatura e dell'aggiornamento della stessa;
- ◆ richiesta e la verbalizzazione delle dichiarazioni di parte circa:
 - misura e modalità di riconoscimento degli sconti e delle convenzioni eventualmente praticati;
 - modalità di gestione della cassa al fine di appurare la frequenza e l'entità dei prelievi da parte del titolare, la data , l'importo e la causale dell'ultimo prelevamento;
 - tariffe praticate;
 - periodi di attività;

Altri elementi utili ad inquadrare le potenzialità reddituali dell'impresa sono:

- ◆ superficie dell'azienda;
- ◆ anno di inizio dell'attività dell'impresa, titolo di possesso dei locali utilizzati, eventuali ristrutturazioni effettuate negli ultimi anni;
- ◆ localizzazione dell'attività;
- ◆ capitale proprio investito.

Le informazioni e gli elementi raccolti saranno particolarmente utili per lo svolgimento di controlli "indiretti" al fine di verificare l'attendibilità delle risultanze contabili e la "congruità" del volume d'affari dichiarato.

Con il reperimento, anche informatico, dei contratti conclusi con i clienti si possono desumere le seguenti informazioni:

- ◆ tariffe applicate per i vari periodi e per le diverse tipologie di imbarcazioni e di natanti;
- ◆ deposito cauzionale;
- ◆ periodi di noleggio (giorno e ora di consegna e di riconsegna);
- ◆ condizioni di pagamento;
- ◆ tipologia di noleggio [bareboat = barca senza skipper; charter "alla pari" = barca condotta dal proprietario; charter con vendita di posti (imbarchi) singoli].

3.3 Controllo del volume d'affari

L'obiettivo del controllo è di ricostruire i ricavi corrispondenti ai servizi effettivamente resi a fronte di quelli annotati in contabilità e dichiarati, sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini I.V.A.

Per "le società o gli enti associativi", carenti del "requisito della soggettività d'imposta", ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n. 633/72, si evidenzia la necessità di individuare le reali operazioni poste in essere. A tal fine si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n.108/E del 24 maggio 2000 nella Risoluzione Ministeriale n.137 dell'8 settembre 1998.

3.3.1 - Indizi di evasione

Il controllo deve puntare sulle incongruenze di carattere documentale e contabile e deve concentrarsi nella ricerca e nella valutazione degli indizi o prove di evasione al fine di dimostrare l'inattendibilità sostanziale delle risultanze contabili.

A titolo indicativo si fornisce un elenco degli elementi indiziari e sintomatici dell'esistenza di prestazioni non contabilizzate:

- ◆ consistenza di cassa superiore al totale degli importi registrati. Occorre confrontare il denaro e gli altri valori rilevati al momento dell'accesso con i documenti fiscali emessi a partire dal giorno dell'ultimo prelievo. Ad ogni assegno, ricevuta di carta di credito o di bancomat rinvenuti dovrebbe corrispondere un documento fiscale di pari importo;
- ◆ anomalie nei tempi di emissione dei documenti fiscali. La concentrazione dei corrispettivi negli ultimi giorni del periodo di liquidazione I.V.A. sono il sintomo di "aggiustamenti" a posteriori del totale degli incassi;
- ◆ dati tratti dalla documentazione extracontabile ovvero contenuti su archivi informatici (relativi a contratti stipulati con i clienti finali, ad incassi, pagamenti, ecc.) che non trovano riscontro nella contabilità e nella dichiarazione;
- ◆ incongruenza tra i documenti fiscali emessi ed i periodi di maggior utilizzo delle barche, tenuto conto delle differenti stagioni climatiche relative alle varie località turistiche dove viene svolta l'attività;
- ◆ rilevanti giacenze contabili di cassa costituite senza una plausibile giustificazione, oppure consistenti prelievi del titolare. Tali operazioni possono celare l'esistenza di acquisti non contabilizzati; non sempre, infatti, è possibile finanziare gli acquisti "in nero" con fondi extracontabili e ragioni contingenti possono costringere l'impresa a ricorrere a risorse ufficiali rappresentando artificialmente l'operazione;
- ◆ finanziamenti del titolare o dei soci alla propria impresa che possono trarre origine da corrispettivi non contabilizzati;
- ◆ incongruenza tra i dati contabili, le attrezzature e la manodopera rilevate al momento dell'accesso;
- ◆ omessa contabilizzazione dei costi relativi ai consumi essenziali, in particolare dei costi assicurativi;
- ◆ assenza di prelievi del titolare o la mancata distribuzione degli utili, che può far presumere che le spese personali siano finanziate da vendite non contabilizzate.

Può inoltre essere utile suddividere i ricavi dichiarati per periodi – in considerazione che l'attività presenta dei picchi elevati nel periodo estivo - e per singola tipologia di servizi offerti (imbarcazioni o natanti), al fine di esaminarne l'andamento e verificarne separatamente la congruità.

3.3.2 - Analisi dei costi

Dalle fatture di acquisto possono emergere utili elementi per una valutazione sulla convenienza economica della gestione dell'impresa.

I ricavi derivanti dall'attività di noleggio debbono essere confrontati con i costi sostenuti per:

- ◆ assicurazione;
- ◆ ormeggio nel porto;
- ◆ rimessaggio;
- ◆ manutenzione sugli scafi e sulle attrezzature di coperta;
- ◆ costi per il personale dipendente;
- ◆ costi per attrezzature specifiche;
- ◆ costi per l'acquisizione dei locali.

Tale confronto consentirà di determinare il margine operativo dichiarato.

Il perdurare nel tempo di valori negativi è indice di una cattiva gestione, di un occultamento dei ricavi o ancora, di registrazione di costi gonfiati.

Sono, inoltre, da considerare le spese sostenute per imbarcazioni nolleggiate di proprietà di terzi.

In questo caso i contratti che regolano i rapporti tra noleggiatore e proprietario consentono di stabilire anche la competenza delle spese portuali, di assicurazione delle persone imbarcate, di pulizia dell'imbarcazione al termine del noleggio, di riparazione per le piccole avarie ecc..

Attenzione meritano anche i costi di pubblicità, in relazione alla loro entità, alla loro effettività e al genere di strumenti (radio, TV, giornali specializzati) e di messaggi propagandistici adottati (generici o mirati). In particolare, i giornali specializzati (per esempio "Nautica", "Bolina", "Il Giornale della Vela") spesso pubblicano, anche sui loro siti Internet, articoli contenenti tutte le indicazioni riguardanti le strutture che operano su base nazionale e, ove possibile, si consiglia di prenderne visione.

Un'evidente sproporzione tra i mezzi propri dell'impresa e gli affidamenti bancari, dovrebbe far sorgere l'interrogativo sulle garanzie offerte per ottenerli. Tali garanzie solitamente consistono in depositi in denaro o in titoli non compresi tra quelli dichiarati (ad esempio perché di proprietà esclusiva dell'imprenditore), o in altre attività finanziarie o reali che potrebbero avere tratto origine proprio da ricavi non contabilizzati: in questi casi l'indagine bancaria può essere di grande ausilio.

E' importante valutare l'ampiezza del rischio coperto dall'assicurazione; un'eventuale sproporzione tra l'entità dei servizi determinabili dal capitale assicurato e quanto dichiarato, può costituire ulteriore indizio di occultamento dei corrispettivi.

3.3.3 - Ricostruzione dei ricavi da noleggio di natanti

Per la ricostruzione del volume d'affari è necessario partire dalla determinazione del numero di barche nolleggiate. Dai dati della Capitaneria si determinerà il numero dei natanti o imbarcazioni dichiarate. Si effettuerà un riscontro con quanto emerge dalle scritture contabili e quanto rilevato in fase di accesso.

Eventuali discrepanze tra quanto dichiarato ed i mezzi effettivamente utilizzati è indizio di ricavi non contabilizzati.

Sarà utile calcolare i giorni della stagione balneare, eliminando quei giorni caratterizzati da mare mosso o pioggia. In mancanza di altri elementi documentali si dovrà procedere ad una ricostruzione indiretta dei ricavi con delle percentuali di utilizzo dei natanti, considerando un maggiore utilizzo nei week-end e nel periodo

centrale della stagione balneare. Importante in questa fase è l'instaurazione del contraddittorio con la parte per una determinazione "credibile" delle ore giornaliere di noleggio di natanti.

L'aumento del numero di natanti acquistati è un indizio dell'espansione dell'attività.

3.3.4 - Ricostruzione dei ricavi da noleggio di imbarcazioni

Anche per la ricostruzione dei ricavi di una impresa di "charter" di imbarcazioni bisogna partire dalla determinazione del numero di unità locate. E' necessario, inoltre, considerare la possibilità che l'impresa abbia noleggiato unità non di proprietà. Queste informazioni possono essere desunte dalla documentazione rinvenuta (contratti, brogliacci, schede clienti, dati estratti dai personal computer).

Altre informazioni per la ricostruzione del reale numero di imbarcazioni noleggiate, possono venire dall'analisi delle fatture di acquisto nelle quali sono riportate le spese per: attracco in porto, alaggio, manutenzione sullo scafo (verniciatura, antivegetativa) e sul motore, custodia a secco dell'imbarcazione (invernaggio). Dalle fatture è possibile rilevare l'imbarcazione oggetto della prestazione e quindi, un riscontro tra i dati emergenti da questa documentazione e i dati relativi alle imbarcazioni possedute, può rivelare utili elementi per la ricostruzione dei ricavi.

Per ogni imbarcazione deve essere determinato:

- ◆ il numero di giornate o settimane di noleggio.

In questa fase bisogna tener conto delle condizioni climatiche del mare dove naviga la barca e delle eventuali settimane in cui la barca è in rimessaggio e dunque non è noleggiabile. Essendo il rimessaggio un servizio a pagamento, i periodi di rimessaggio possono essere desunti dalle fatture passive comprovanti questo costo;

- ◆ il numero massimo di persone imbarcabili.

Bisogna tener conto se la barca è stata noleggiata senza skipper (modalità di noleggio definita bareboat) o con skipper; per le imbarcazioni più grandi e di un certo valore economico oltre allo skipper è previsto un marinaio. Il servizio dello skipper comporta il pagamento di un extra.

Nell'applicare le tariffe devono essere considerati gli eventuali sconti applicati ai periodi prolungati (ad esempio da una settimana a quindici giorni) come precedentemente illustrato.

Sulla base di tutti questi dati (numero di persone imbarcate, periodo di noleggio, tariffe applicate, eventuali sconti, eventuale extra per lo skipper e il marinaio se previsto) è possibile determinare i ricavi da noleggio per ogni singola imbarcazione, che vanno confrontati con gli importi regolarmente fatturati e contabilizzati.

Per la ricostruzione dei ricavi derivanti da noleggio imbarcazioni non di proprietà o naviganti in località lontane dal luogo della verifica gli elementi utili possono derivare dai contratti stipulati con le altre imprese di "charter", eventuali fax di conferma delle prenotazioni, biglietti aerei acquistati per conto dei clienti noleggiatori ecc..

Nei contratti stipulati con le altre imprese di noleggio viene indicata la percentuale del canone spettante alle parti, i periodi di messa a disposizione delle imbarcazioni, le basi (porti) di partenza e di arrivo per ogni crociera, la parte contraente che deve sostenere il costo assicurativo. Anche in questo caso una ricognizione presso la società assicurativa può rivelare elementi utili per la ricostruzione.

Per una più precisa determinazione dei periodi di noleggio, può essere utile verificare le date delle prenotazioni dei viaggi per il trasferimento dei clienti ai porti di imbarco e sbarco e confrontarli con quelli risultanti dalle fatture.

3.4 Altri controlli e riscontri

Il controllo incrociato (mediante questionario) con società di gestione di carte di credito consente di verificare se ai pagamenti effettuati corrispondono altrettanti ricavi contabilizzati.

Premesso che l'utilizzo di certe forme di pagamento (es.: carte di credito) rende più difficoltoso l'occultamento dei ricavi, potrebbe risultare utile distinguere gli incassi per mezzo di pagamento, nei vari mesi. Tale analisi permette in primo luogo di appurare se i pagamenti effettuati con carte di credito trovano rispondenza nei documenti fiscali emessi e, in secondo luogo, se il loro ammontare è proporzionale al totale degli introiti.

Un confronto semplice si può effettuare rapportando il dato mensile emergente dalle contabili delle carte di credito con il dato mensile dei corrispettivi: se tale rapporto varia nei singoli mesi in modo consistente è opportuno concentrare il controllo su quei mesi in cui il valore è più elevato, ossia è maggiore l'incidenza degli incassi con carta di credito sul totale dei corrispettivi mensili.

Un'ultima serie di indizi può essere considerata al solo fine di valutare l'attendibilità della dichiarazione ovvero la congruità minima di quanto accertato in base agli elementi in precedenza descritti.

La valutazione del capitale investito nell'azienda (macchinari, impianti, attrezzature, magazzino, ecc.) può fornire un riscontro circa l'attendibilità dei risultati, raffrontando il reddito medio, almeno di un triennio, con quello conseguibile da impieghi alternativi all'investimento effettuato nei fattori produttivi a disposizione.

In altri termini il reddito d'impresa dichiarato non dovrebbe collocarsi (quanto meno in modo ricorrente) al di sotto di quello virtuale costituito dalla somma:

- ◆ dei proventi ottenibili da un impiego alternativo del capitale investito nell'azienda;
- ◆ della retribuzione conseguibile, in posizione di lavoro dipendente, nel medesimo settore di attività.

Eventuali scostamenti negativi perduranti nel tempo, devono essere considerati contrari ad ogni logica economica e contribuiscono a rafforzare il giudizio di inattendibilità sostanziale delle risultanze contabili, ovvero a convalidare la ricostruzione dei ricavi operata con i controlli descritti nei precedenti paragrafi.

Altri elementi indiziari, come specificato nella parte dedicata alle attività preliminari, possono essere costituiti da manifestazioni di capacità contributiva (possesso di auto, di imbarcazioni, acquisto di immobili, ecc.), riferibili al titolare dell'impresa e/o ai soci, particolarmente stridenti con l'ammontare del reddito dichiarato.

In tale caso, soprattutto qualora non sia stato possibile effettuare la ricostruzione del volume d'affari, si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell'imposizione diretta, all'accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche in vario modo coinvolte nella gestione dell'impresa, secondo la procedura di cui all'art.38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73.

3.5 Le indagini bancarie

Gli accertamenti bancari costituiscono uno strumento molto incisivo per l'esame della posizione fiscale del contribuente, in particolare delle persone fisiche, delle associazioni tra professionisti, delle società di persone e delle società di capitale a ristretta base azionaria.

Il loro impiego comporta tuttavia un notevole assorbimento di capacità operativa e deve quindi rispondere a principi di economicità e di prevedibile proficuità dell'azione di controllo.

L'indagine bancaria è certamente consigliabile in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora permanga un significativo divario tra il volume d'affari ed i redditi accertati con la metodologia in precedenza

descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell'attività, della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero di altri elementi di valutazione.

Peraltro, la Legge 28 dicembre 1995, n. 549 consente di graduare l'indagine in relazione sia all'entità degli indizi di evasione riscontrati che alle esigenze di progressivo approfondimento del controllo eventualmente scaturite dall'analisi degli elementi acquisiti nel corso della verifica.

Sono quindi delineabili diversificati percorsi d'indagine, che potranno essere seguiti anche in via alternativa.

3.5.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti

(artt. 32, 1° comma n. 6-bis del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 6-bis del D.P.R. n. 633/72)

In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario.

Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunciati dal contribuente e l'indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti con lui intrattenuti.

3.5.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari

(artt. 32, 1° comma n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del D.P.R. n. 633/72)

Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere, sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate, la copia dei conti direttamente agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari.

Tale modalità d'indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati frapposti ostacoli all'azione dei verificatori o dell'ufficio, ovvero quando le violazioni e le omissioni e le false indicazioni contabili siano così gravi e i dati a disposizione così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli imponibili fiscali.

Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che restringano la forbice costi-benefici dell'azione di accertamento (banche che hanno sportelli nella città ove operano il contribuente e i suoi familiari più stretti, nelle province contigue, nel luogo di nascita, nella località ove possiede residenze secondarie o comunque dove si supponga l'esistenza di conti).

L'indagine può coinvolgere anche altri soggetti (familiari e non) motivatamente sospettati di essere intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente o di cui il medesimo abbia la disponibilità.

CHECK LIST